



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 0020671 DEL 22 OTT. 2025

Matera, 22 OTT. 2025

Nota trasmessa via pec

Riferimento:

Prot. REP PROV MT/MT-SUPRO/0120659 del
28/07/2025

Al SUAP di SALANDRA (MT)
in delega alla CCIAA di MATERA
suap.mt@certpec.camcom.it

Oggetto: Rif. Pratica SUAP: 00375740776-24072025-1100 Prot. 0120524 del 28/07/2025

D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore della Società "SINNICA SERVICE S.r.l." per lo stabilimento di "produzione di calcestruzzo", ubicato in Strada Provinciale Calciano - Scalo Grassano - Zona Industriale, Comparto E nel Comune di Salandra (MT).

Trasmissione Determinazione Dirigenziale

Con la presente si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 1627 del 21/10/2025, ai fini dell'adozione del provvedimento finale da trasmettere alla Ditta interessata e, per le funzioni di propria competenza, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, ed al Comune di Salandra (MT) territorialmente interessato.

IL DIRIGENTE AREA III
Dott. Enrico Luigi DE CAPUA

2505 .773 8 4

2505 .773 8 4



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 132 DEL 21-10-2025

REGISTRO GENERALE N. 1627 DEL 21-10-2025

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 00375740776-24072025-1100 PROT. 0120524 DEL 28/07/2025 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/2006 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) A FAVORE DELLA SOCIETÀ "SINNICA SERVICE S.R.L." PER LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO, UBICATO IN STRADA PROVINCIALE CALCIANO - SCALO GRASSANO - ZONA INDUSTRIALE, COMPARTO E NEL COMUNE DI SALANDRA (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO MARIA LUISA CARRIERO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2893 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0120659 del 28/07/2025 (acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 0015054, 0015055 e 0015056 del 28/07/2025), corredata dalla documentazione tecnica, con la quale la Società "SINNICA SERVICE S.r.l.", con sede legale in Via giardino, snc nel comune di Tursi (MT), ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento di "produzione di calcestruzzo", ubicato in Strada Provinciale Calciano - Grassano - Zona Industriale, Comparto E nel Comune di Salandra (MT), Foglio di mappa 4, Particella 232;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, richiesti dalla Ditta e pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge "26 Ottobre 1995, n. 447";

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - "*Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)*";

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché*

per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170";

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 "Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche" n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - "LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane" - (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i." che all'art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.D. n. 1871 del 28/10/2024 - "Selezione di n. 1 incarico professionale per prestazioni di servizi annessi Autorizzazioni AUA (D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59) e V.I.A. D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). Analisi degli aspetti ambientali, stesura relazioni istruttorie, istanze AUA, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti, rumore ambientale, istruttorie V.I.A. "Sentito parere". Approvazione del verbale della procedura comparativa conferimento incarico. CIG: B3770BB7D6" - con la quale la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente ha affidato l'incarico al Dott. Pietro De Lucia;

CONSIDERATO che i soggetti competenti individuati dalla Provincia nel procedimento in esame sono i seguenti:

- ✓ COMUNE di SALANDRA (MT) per le competenze inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001, per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 e per la tutela dell'inquinamento acustico relativamente al rilascio del nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995;

VISTO che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0015886 del 08/08/2025 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 18/08/2025 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 08/09/2025;

TENUTO CONTO che, in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- il Comune di Salandra (MT) - con nota prot. n. 5248/2025/C.C. del 19/09/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2893 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0156195 del 19/09/2025 (acquisita al Protocollo dell'Ente in pari data

con n. 0018117) in relazione agli aspetti urbanistici ed edilizi esprimeva **parere favorevole** all'insediamento richiesto;

- il Comune di Salandra (MT) - con successiva nota prot. n. 5264/2025/C.C. trasmessa per il tramite del SUAP ID 2893 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO0156366 del 19/09/2025 (acquisita al Protocollo dell'Ente in pari data con n. 0018162) rilasciava **erroneamente parere favorevole alla ditta BNG S.p.a.** relativo:
 - a) parere igienico-sanitario a tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 216 e 217 del R. D. n. 1265;
 - b) alla tutela dell'inquinamento acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
- il Comune di Salandra (MT) - con successiva nota prot. n. 5322/2025/C.C. trasmessa per il tramite del SUAP ID 2893 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO0157276 del 23/09/2025 (acquisita al Protocollo dell'Ente in pari data con n. 0018408), a seguito di un errore materiale, **rettificava parere favorevole alla ditta SINNICA SERVICE S.R.L.** relativo:
 - a) parere igienico-sanitario a tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 216 e 217 del R. D. n. 1265;
 - b) alla tutela dell'inquinamento acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

VISTA la documentazione integrativa all'istanza di AUA presentata dalla stessa Società per il tramite del SUAP ID 2893 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0161694 del 03/10/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con il n. 0019241) con la quale la Ditta inviava chiarimenti relativi alla gestione delle acque nere e modificava il layout aziendale (rettifica dei dati pertinenti le superfici di interesse e relative pertinenze, nonché degli elaborati grafici - Planimetrie);

VISTA la successiva documentazione integrativa all'istanza di AUA presentata dalla Società per il tramite del SUAP ID 2893 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0165058, prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0165065 e prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0165068 del 14/10/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con i nn. 0020021, 0020022 e 0020023) con la quale la Ditta evidenziava che veniva aumentata la capacità di stoccaggio del cemento dei due silos che passava dai 33 mc ciascuno agli 80 mc ciascuno al fine di garantire, nel caso di esaurimento di uno dei due, la continuità produttiva e la riduzione dell'attività di carico durante la produzione grazie alla maggior capienza dei silos;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di A.U.A. per la Ditta "SINNICA SERVICE S.r.l.", con sede legale in Contrada Giardini, snc nel Comune di Tursi (MT) ed ubicazione dell'impianto in Strada Provinciale Calciano - Grassano - Zona Industriale, Comparto E nel Comune di Salandra (MT) Foglio di mappa 4, Particella 232, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- la Ditta "SINNICA SERVICE S.r.l." è iscritta alla CCIAA di Basilicata - Sede di Matera dal 1983 ed opera nel campo della produzione e commercializzazione di calcestruzzi, di conglomerati cementizi e bituminosi e di inerti selezionati, nonché materiali affini;
- la Ditta "SINNICA SERVICE S.r.l. esercirà la propria attività su un terreno industriale di superficie pari a 3.000 mq nella disponibilità della Ditta con contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pisticci (MT) in data 26/08/2025, stipulato tra il proprietario del terreno Ditta "BNG S.p.a." con sede legale in S.S. 407 Basentana Km 68 nel Comune di Ferrandina (MT), rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. IULA Nicola, e la Società "SINNICA SERVICE S.r.l." con sede legale in Contrada Giardini, snc nel Comune di Tursi (MT), rappresentata dall' Amministratore Unico Sig. FAGNANO Ferdinando, della durata di 36 mesi dal 31/07/2025 al 31/07/2028;
- lo stabilimento di produzione di calcestruzzo di cui all'istanza di AUA prevede:
 - ✓ un piazzale di cemento armato di lato 50 metri * 50 metri,
 - ✓ l'installazione di un impianto di betonaggio del tipo mobile che non necessita di opere strutturali,
 - ✓ l'installazione di un impianto di beton-wash, al fine di recuperare la frazione inerte e acquosa dal lavaggio delle autobetoniere,
 - ✓ la realizzazione di un'area di stoccaggio inerti, al fine di garantire l'approvvigionamento di inerti nelle tramogge di alimentazione dell'impianto di betonaggio e la continuità produttiva,
 - ✓ l'installazione di un box ufficio con annesso bagno chimico.

L'impianto di betonaggio, marca EUROMEC, modello Fast 3300 B, interamente montabile/smontabile è progettato per servirsi di una rampa di accesso alle tramogge di carico inerti che, sarà realizzata a secco con blocchi laterali in cls; l'impianto di betonaggio non necessita di strutture di supporto, se non il basamento in cemento armato; per gli uffici ed i servizi si farà ricorso a containers;

- a seguito della presentazione d'integrazioni da parte della Società "SINNICA SERVICE S.r.l." (acquisita con prot. n. 00 del 00/00/2025), si valuta che:
 - ✓ l'aumentata capacità dei silos di carico del cemento polverulento già installati, da 33 m³ ad 80 m³, ottenuto sovrapponendo anelli fino al raggiungimento del volume maggiorato, consentirà una continuità produttiva più estesa,
 - ✓ la qualità de il flusso di massa delle emissioni convogliate in atmosfera non variano, pertanto resta invariato il quadro prescrittivo;
- il ciclo produttivo prevede che gli inerti - sabbia fine, sabbia grossa, pietrisco e graniglia - siano caricati nelle cinque tramogge coperte con capacità di carico compresa tra i 115 ed i 150 m³, di cui due per gli aggregati a granulometria più fine e tre per gli aggregati a granulometria maggiore, con sonda per la misura automatica dell'umidità nei conglomerati; esse sono alimentate movimentando gli inerti dai cumuli suddivisi per tipo e per caratteristiche granulometriche con veicoli da carico; il proponente esclude di poter utilizzare inerti di consistenza polverulenta. Le frazioni granulometriche inerti, per caduta, sono pesate da una bilancia avente portata massima di 10.000 kg e risoluzione di 5 kg che provvede a proporzionarle e da qui arrivano nel mescolatore; un sistema a coclea preleva il cemento dai silos di stoccaggio e lo porta nel mescolatore, mentre pompe dosatrici provvedono all'immissione dell'acqua e del fluidificante nel composito secco; al termine del ciclo di miscelazione, il composito viene caricato nell'autobetoniera in apposito stallo; la linea cemento consta di due silos, ciascuno avente capacità di 33 m³, collegati in modo che, al termine della capacità di uno dei due, l'altro possa garantire la fornitura per non interrompere la produzione; l'acqua necessaria al processo produttivo sarà stivata in serbatoi riforniti da autocisterne, mentre il fluidificante sarà stivato in cisternette.


Le acque e gli inerti risultanti dal lavaggio delle autobetoniere saranno riutilizzati nel ciclo produttivo.

La capacità produttiva prevista sarà di 55 m³/ora, 440 m³/giorno e 132.000 m³/anno, pari a 121 tonnellate/ora, 968 tonnellate/giorno e 290.400 tonnellate/anno.

Le proporzioni in peso dei componenti il miscuglio dipendono dalle caratteristiche che si vogliono ottenere per il prodotto finito, ma normalmente 1 m³ di calcestruzzo (2,2 tonnellate circa) è composto da 1.810 kg di inerti (10% di sabbia fine, 45% di sabbia grossa, 20% di pietrisco e 25% di graniglia), 170 litri d'acqua e 2 litri di additivi. La produzione annua massima prevista sarà di 132.000 m³/anno di prodotto finito, impiego di 238.920 tonnellate di inerti, 52.800 tonnellate di cemento, 7.920 m³ di acqua e 396 tonnellate di additivi.

Sarà installata anche una unità di trattamento acque di lavaggio delle autobetoniere, con dimensioni di 13 metri di lunghezza e 2,2 metri di larghezza; il sistema, con capacità di trattamento di 11 m³/ora, utilizza una lancia per il lavaggio, raccoglie le acque in una tramoggia e le separa, tramite una coclea all'interno di un cilindro, dagli inerti che vengono accumulati e riportati nelle tramogge di approvvigionamento del ciclo produttivo; la frazione acquosa decanta per gravità in una vasca dove una pompa sommersa rilancia in un'altra vasca con volume di 29 m³ dotata di agitatori e di sensori di livello; da questa un'altra pompa provvede ad inviarla all'impianto di betonaggio; un quadro comando consente il controllo di questa unità di trattamento delle acque di lavaggio;

Schema ciclo produttivo:



GESTIONE ACQUE REFLUE

- i reflui costituiti da acqua e inerti derivanti dalle attività di lavaggio o l'acqua in eccesso, sono raccolti in una vasca e riciclati (acqua) o riutilizzati (inerti), pertanto l'impianto non dà luogo a scarichi:
 - detti reflui confluiscono in un pozzetto di raccolta (uno per linea) e vengono pompati verso la tramoggia di alimentazione dell'unità "beton wash", dove una coclea provvede alla separazione della frazione inerte solida da quella acquosa, entrambe riutilizzate al bisogno nel ciclo produttivo;
- i servizi igienici sono garantiti da bagno chimico che verrà periodicamente svuotato da impresa di autospurgo autorizzata;
- con riferimento a quanto stabilito dalle Linee guida regionali in materia di disciplina degli scarichi approvate con D.G.R. n. 380/2020, Allegato 2, sono state individuate le superfici costituenti pertinenze dell'impianto di produzione di cls, caratterizzate da un'estensione pari a 825 mq complessivi e quindi minore di 1.500 mq stabilite dalla succitata DGR, pertanto le acque meteoriche di dilavamento di dette superfici non devono essere soggette a regimentazione e trattamento; inoltre per il calcolo della superficie scolante sono state prese in considerazione:
 - 525 mq, comprendente l'area carico autobetoniere, area carico silos cemento ed area beton-wash)
 - 300 mq, superficie che tiene conto cautelativamente della fascia di larghezza di 5 m che costituisce area di pertinenza delle installazioni/impianti in cui viene svolto il ciclo produttivo, come previsto dalla proposta di regolamento Delibera Regione Basilicata n. 202300305 del 23.05.2023;

- Sono state escluse dal conteggio: le superfici coperte dove avvengono le suddette attività; le superfici dove i materiali inerti sono movimentati, scaricati, depositati, dosati (rampa di accesso, tramogge, nastro dosatore di carico); le aree esterne adibite allo stoccaggio dei prodotti finiti e alla viabilità di servizio;

CONSIDERAZIONI SULL'ASPETTO EMISSIVO DELL'IMPIANTO

Il fenomeno emissivo per un tale tipo d'impianto è temporalmente definito in un intervallo compreso tra i 30 ed i 40 minuti, ovvero il tempo necessario per il carico idraulico del cemento nei silos di stoccaggio che lo contengono per i suoi impieghi produttivi, giacché il carico del miscuglio secco nelle autobetoniere è estremamente discontinuo e molto limitato nel tempo.

Trattandosi di un'emissione estremamente discontinua e breve nel tempo, non può quindi assolvere alla conformità richiesta dal paragrafo 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006 (e s.m.i.) per una reale impossibilità tecnico-operativa di prelevare 3 campioni consecutivi che rispettino anche i criteri della norma di campionamento UNI EN 13284-1:2017 (paragrafo 9.5) prescritta per la misura delle polveri totali convogliate. Tuttavia, al terzo capoverso del medesimo paragrafo, si prevede che.....*l'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.*

Per l'impianto in esame si verifica il caso sia della *necessità di natura analitica* (l'allestimento del prelievo dei 3 campioni consecutivi interromperebbe una misura già estesa ad un ristretto ambito temporale che ne comprometterebbe la rappresentatività) e sia della *durata e caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione* (emissione brevissima e legata ad una fase persino preliminare al ciclo lavorativo vero e proprio) che non possono essere soddisfatte e che portano a considerare di dover limitare la misura delle polveri totali convogliate ad **un solo prelievo**, esteso e riferito alla durata del carico del cemento, piuttosto che *rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto* (cfr. punto 2.3 All. VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n°152/06, primo capoverso).

Il tecnico incaricato per la richiesta d'istanza autorizzativa, infatti, dichiara a pag. 11 di 18 della relazione tecnica Rev. 0 datata luglio 2025 che: *"Il tempo di scarico del cemento nel silo per mezzo di autosilo con portata utile massima di 30 ton, è di 30 minuti"*

Naturalmente, la norma tecnica prescritta per il prelievo delle polveri negli aeriformi - UNI EN 13284-1:2017 - e per la conformità ai requisiti richiesti dalle misure - UNI EN 15259:08 - saranno limitate nella loro applicabilità dovuta alla breve durata dell'emissione.

EMISSIONI CONVOGLIATE

Il dosaggio e la movimentazione degli inerti avviene in sistemi coperti e carenati, compresi i nastri trasportatori; il miscuglio dei componenti (miscelazione) avviene in un sistema chiuso; il trasporto del cemento dai silos al miscelatore per la composizione del miscuglio secco avviene con sistema a tenuta dotato di coclea. La sospensione di aria e polvere di cemento che si genera alla sommità dei silos (spazio di testa) viene convogliata in 2 filtri WAM, modello SILOTOP 0 (uno per ciascun silo) del diametro di 800 mm in acciaio inox con tipo di setto filtrante in feltro poliestere non tessuto, superficie filtrante complessiva di 14 m² autopulenti a controsoffiaggio ad aria compressa con portata massima di progetto di 1.500 Nm³/h e sezione prelievo fumi di 0,02 m² con un condotto di uscita di 150 mm per ciascuno dei due condotti denominati **E1 ed E2 e dichiarati dal proponente**. Il costruttore dichiara che.....*il filtro WAM SILOTOP può essere dotato di tronchetto di prelievo come da normative vigenti, al fine di procedere a prova di emissione in cantiere.* I punti emissivi, come dichiarato dal proponente, sono stati denominati E1 ed E2..

EMISSIONI DIFFUSE

Le emissioni diffuse, come dichiarato dal proponente, sono associate al carico/scarico e deposito degli inerti nell'area destinata al deposito dei cumuli di tali materiali (ED1) ed al loro scarico nelle tramogge (ED2); in tal modo, le sorgenti principali di emissioni diffuse dovute al processo produttivo sono abbattute perché contenute in tali ambienti confinati.

Le emissioni diffuse secondarie dovute ad attrito da rotolamento dei mezzi pesanti da carico sono poco significative e poco impattanti.

Le misure di contenimento delle emissioni diffuse, riferite alle ridotte dimensioni dell'area di progetto, che saranno adottate dalla ditta relativamente all'impianto di produzione di conglomerati cementizi, sono la bagnatura dei cumuli dei materiali inerti ed, eventualmente, delle aree ad essi attigue; trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti, tali misure sono conformi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta - Parte I *"Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, o stoccaggio di materiali polverulenti"*.

RITENUTO di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), in favore della Ditta "SINNICA SERVICE S.r.l." come rappresentato, conformemente ai pareri e nulla osta acquisiti dagli Enti competenti interessati nel procedimento di A.U.A. per l'impianto della Ditta stessa, per i seguenti titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge "26 Ottobre 1995, n. 447";

VISTO il parere tecnico reso dal Dott. Pietro DE LUCIA del 02/09/2025, acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "SINNICA SERVICE S.r.l.", relativa allo stabilimento di "produzione di calcestruzzo", ubicato in Strada Provinciale Calciano - Grassano - Zona Industriale, Comparto E nel Comune di Salandra (MT) Foglio di mappa 4, Particella 232, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di produzione di conglomerati cementizi;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";

4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'**art. 3 comma 1 lettera d)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**
- a) i valori limite di emissione per gli effluenti dei condotti **E1** ed **E2** che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni** di seguito riportata e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
 - a) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
 - b) il gestore assicurerà, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza ai punti di prelievo agli esecutori dei campionamenti degli aeriformi, anche sulla base delle norme tecniche di settore;
 - c) i punti di prelievo degli effluenti dai condotti **E1** ed **E2** devono essere agevolmente raggiungibili, in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma **UNI EN 15259** e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
 - d) un eventuale valore della concentrazione dell'inquinante pari o superiore al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del *flusso di massa* che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione massimo ammissibile - indicato nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* - per la portata dell'effluente gassoso secco;
 - e) come già anticipato nella descrizione del ciclo produttivo dell'impianto di produzione di conglomerati cementizi, il campionamento delle polveri totali convogliate potrà essere esteso e riferito alla sola durata del carico pneumatico del cemento polverulento nel silo di stoccaggio;
 - f) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti costituenti lo stabilimento devono essere provvisti di porte di misurazione dotate di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
 - per il campionamento dell'inquinante **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo, anche se non realizzabile per dei condotti con discontinuità emissiva e di tali dimensioni; tuttavia, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti in cui tale inquinante viene ricercato, i tronchetti di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno essere muniti di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata al corpo degli stessi;
 - g) per un tale tipo di emissione non è necessario che siano rispettate condizioni di flusso omogeneo durante il campionamento;
 - h) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
 - i) predisporre che la direzione del flusso emissivo dei condotti allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti, a meno che non sussistano reali impedimenti tecnici o l'impossibilità logistica di procedere a tali adeguamenti; tali eventuali difficoltà tecniche dovranno essere comunicate dalla Ditta a questo Ufficio e ad Arpa Basilicata antecedentemente alla prima campagna di misure;
 - j) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio la data della **messa in esercizio** dello stabilimento;
 - k) entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dello stabilimento, si dovrà dare comunicazione a questo ufficio della data di **messa a regime** di ogni singolo impianto facente parte dello stabilimento;
 - l) eseguire, nell'arco di venti giorni dalla data di messa a regime di ogni singolo impianto facente parte dello stabilimento, 2 determinazioni intervallate di 5 giorni una dall'altra, dell'inquinante prescritto nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* per uno solo dei condotti emissivi;
 - m) eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a mesi **dodici (12)** alternativamente su uno solo dei due condotti delle due emissioni convogliate presenti nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* di seguito riportata;

- n) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di autocontrollo di cui ai punti l) ed m);
- o) tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che esegue le analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento di tutti gli impianti in condizione di pieno regime; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- p) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento degli impianti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione delle loro parti componenti;
- q) i sistemi di abbattimento adottati (filtri a cartucce) devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, secondo quanto prescritto dalle norme di manutenzione del costruttore;
- r) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;
- s) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla tabella riassuntiva delle emissioni, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- t) per quanto attiene alle emissioni diffuse, lo stabilimento deve essere esercito secondo quanto previsto dalla Parte I dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si producono, manipolano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti ed in particolare;
- u) lo stoccaggio delle materie prime (es. inerti da cava) deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive, mantenendo una umidificazione costante e sufficiente della superficie dei cumuli a cui si attinge per le alimentazioni delle tramogge;
- v) il piazzale e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri;
- w) durante il carico e lo scarico dei materiali negli e dagli autocarri mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale;
- x) in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (movimentazione del materiale inerte) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
- y) dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- a) Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà applicare quanto indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;

- b) Attenersi, per quanto possibile, all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
- c) per la verifica della **conformità delle emissioni convogliate**, per quanto possibile, si farà riferimento all'Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del D.Lgs 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.;
- d) per la **strategia di campionamento** ed i criteri di valutazione ed identificazione delle fonti emmissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- e) per la misura dei **parametri di caratterizzazione** degli effluenti (velocità, portate, pressioni e temperature) nelle **emissioni convogliate**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 per quanto sia possibile;
- f) per la determinazione delle **Polveri totali nell'emissione convogliata** si dovrà, con le limitazioni imposte dalle emissioni discontinue e di breve durata, applicare, per quanto possibile, la norma UNI EN 13284-1:2017;

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: SINNICA SERVICE S.r.l.
Localizzazione: Salandra Scalo, s.n.c - foglio n° 4, part. n° 232 - Matera
Tipo di attività: IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI

PUNTI DI EMISSIONE [2]	FONTI EMISSIVE	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm³/h	Altezza da terra [1] metri	Diametro mm	Sezione m²		Concentrazione mg/Nm³	Flusso di massa g/h	
E1	fase di carico pneumatico del cemento - filtro a cartucce	1.500	12,9	150	0,020	POLVERI TOTALI	40	60,0	Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 - Parte II, par. 5, ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 - Allegato 1
E2	fase di carico pneumatico del cemento - filtro a cartucce	1.500	12,9	150	0,020	POLVERI TOTALI	40	60,0	Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 - Parte II, par. 5, ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 - Allegato 1

[1] L'altezza dei condotti è riferita al suolo.

[2] Le misure saranno eseguite alternativamente su uno solo dei due condotti per ciascun anno.

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'**art. 3 comma 1 lettera e)** del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO:**
 - il Comune di Salandra (MT) non è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica, pertanto, in attuazione del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, art. 8 "Norme transitorie", comma 1, i valori del "limite assoluto di immissione sonora nell'ambiente esterno sono fissati dai limiti di accettabilità" indicati nella tabella dell'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991;
 - il Comune di Salandra (MT) con nota prot. n. 5322/2025/C.C. del 23/09/2025 (acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 18408) ha espresso parere favorevole ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447;
 - tenuto conto del parere espresso sopra citato, la società SINNICA SERVICE s.r.l. dovrà comunicare al Comune di Salandra (MT) in quanto Ente competente ai sensi della Legge n. 447/1995, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di esecuzione delle misure di controllo, che dovranno essere eseguite entro i successivi tre mesi dalla messa a regime. Le misure fonometriche andranno eseguite oltre che al confine aziendale anche presso i ricettori potenzialmente esposti, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 secondo le classi di destinazione d'uso che, dovrà predisporre relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991, dove verranno trascritti i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate. Copia di tale relazione dovrà essere inoltrata al Comune di Salandra (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico;
 - la Ditta, attraverso il T.C.A., dovrà successivamente provvedere a monitorare, in condizioni di pieno funzionamento dell'impianto, i livelli sonori emessi durante il funzionamento dell'impianto con periodicità biennale (e comunque ogni volta che intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali

da influire sulle emissioni acustiche) e predisporre la conseguente relazione d'impatto acustico che dovrà essere inoltrata al Comune di Salandra (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico ed all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana. Per le modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo occorrerà anche la presentazione di nuovo Documento Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) al fine della loro preventiva autorizzazione;

- ove si dovessero rilevare superamenti dei livelli sonori, la Ditta provvederà a comunicarli tempestivamente al Comune di Salandra (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, nonché a proporre al Comune ed alla stessa ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate al Comune di Salandra (MT) competente per territorio, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, con almeno quindici (15) giorni di anticipo, per eventuali controlli durante le rilevazioni;
- gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alle medesime Autorità entro trenta (30) giorni dalla loro esecuzione;
- i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 Marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli Uffici della Ditta "SINNICA SERVICE S.r.l.", per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviata all'Autorità competente;

Tutto ciò fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale Autorità Competente ai sensi della Legge n. 447/1995 in materia di inquinamento acustico;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti al presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 8) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 9) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 10) **di evidenziare** che la Ditta "SINNICA SERVICE S.r.l.", allo scadere del contratto di locazione dell'area (terreno ad uso industriale) utilizzata per esercire la propria attività, dovrà presentare a questo Ufficio, copia del contratto rinnovato per l'uso della suddetta area, in caso contrario, la mancata disponibilità dell'area (cessazione contratto di locazione) comporterà la revoca del presente provvedimento;
- 11) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 12) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 13) **di dare atto** che nel parere relativo alle emissioni in atmosfera acquisito in atti, il Dott. Pietro DE LUCIA attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 14) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1627 del 21-10-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 21-10-2025 al 05-11-2025 al num. 1929 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
